



Tribunale Ordinario di Brescia
Prima Sezione Civile

(Procedure di sfratto. Pronuncia decreto di ingiunzione, secondo quanto previsto dall'art. 664 c.p.c.)

Il Magistrato coordinatore

Richiamate le vigenti previsioni tabellari secondo cui *“Ai GOP dottori Zaccara, Agliardi e Cocchia sono assegnati in numero paritario dal magistrato coordinatore della sezione i procedimenti di sfratto per finita locazione e morosità”*;

Rilevato che, a norma dell'art. 664 c.p.c., *“nel caso previsto dall'art. 658, il giudice adito pronuncia separato decreto di ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione”*, decreto che *“è steso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in cancelleria”*;

Ritenuto, pertanto, che appare più aderente al dato normativo la pronuncia del decreto di ingiunzione *ex art. 664 c.p.c.* direttamente da parte del GOP assegnatario del procedimento;

Sentiti i presidenti/coordinatori delle sezioni civili nella riunione del 18 maggio u.s., dedicata alle problematiche del settore civile;

Sentiti i giudici della Prima sezione civile incaricati dei procedimenti di sfratto;

Sentito, altresì, il direttore delle competenti Cancellerie civili, dr. Giovanni Nappi;

Tanto premesso, così

DISPONE

Dal 1° settembre 2023, i giudici incaricati delle procedure di sfratto, all'esito dell'udienza, potranno pronunciare anche il decreto di ingiunzione, secondo quanto previsto dall'art. 664 c.p.c.

Si comunichi:

- al Signor Presidente del Tribunale, sede;
- al Direttore delle Cancellerie civili della Prima sezione civile, sede, per le disposizioni di servizio di propria competenza a supporto della giurisdizione;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia.

Brescia, 22 giugno 2023

Il Magistrato coordinatore

Gianni Sabbadini